(N. 1204)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SINFORIANI, RUGGERI, GIUA, BARBARESCHI, PICCHIOTTI, GASPAROTTO, GIACOMETTI, LUSSU, MAZZONI, ANFOSSI, BITOSSI, TAMBARIN e PALUMBO Giuseppina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1950

Liquidazione delle indennità di impiego e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra.

Onorevoli Senatori. — Il problema della liquidazione delle indennità di impiego e di lavoro a favore dei superstiti dei lavoratori scomparsi per eventi di guerra non è stato ancora risolto con apposite norme legislative, talchè permane tuttora, in questo campo, la più grave incertezza che si traduce in notevole danno delle famiglie interessate.

Gli articoli 58 e seguenti del Codice civile prevedono – è vero – una speciale procedura per la dichiarazione di morte presunta attraverso la quale si può pervenire anche alla statuizione – sempre in via preseuntiva – del giorno e dell'ora della scomparsa del lavoratore, e, quindi, della contemporanea cessazione del rapporto di lavoro che questi intratteneva; ma, a parte l'eccessiva complicazione di tale procedura (che richiede – fra l'altro – l'assistenza di un patrocinatore legale), la fissazione della data presuntiva della morte da parte del giudice viene, di ordinario, fatta coincidere con quella del verbale di scomparizione redatto dall'Autorità civile o militare;

e poichè gli eventi bellici si sono conclusi ne 1945, generalmente la data della morte presunta viene riportata a detto anno ed agli anni antecedenti.

Da ciò il danno dei superstiti dei lavoratori scomparsi i quali percepiscono, in tali casi, indennità rapportate agli stipendi e salari del 1945 e degli anni antecedenti, cioè somme infime e che costituiscono addirittura una irrisione, dati gli attuali valori monetari. E ciò – si noti – non di fronte ad un accertamento sicuro della data della morte – e, quindi, della cessazione del rapporto di lavoro, – ma di fronte ad un accertamento presuntivo a cui può non corrispondere la realtà, dato che può esservi stata sopravvivenza del lavoratore interessato per un tempo più o meno lungo rispetto alla data presunta della morte.

Il problema che sorge da tale situazione è grave soprattutto per quei lavoratori (siano essi dipendenti da Enti pubblici o da privati) i cui superstiti non abbiano diritto a pensione e per i quali la liquidazione è rappresentata

da una indennità una tantum. Per questi casi – che sono anche i più urgenti – intende provvedere il presente disegno di legge.

Anzitutto sarà opportuno abolire ogni formalità di procedura per ciò che riguarda l'accertamento presuntivo della morte.

Se esiste già un verbale od un provvedimento ideoneo dell'Autorità civile o militare che attesti la scomparsa del lavoratore interessato per evento di guerra o connesso allo stato di guerra, questo sarà sufficiente per ciò che riguarda la certificazione dell'evento della morte e, quindi, della risoluzione del contratto di impiego e di lavoro, agli effetti del pagamento dell'indennità ai superstiti.

Qualora non esista tale verbale o provvedimento, esso potrà essere immediatamente formato, su richiesta degli aventi diritto alla indennità od anche dello stesso datore di lavoro, a cura del sindaco del Comune di ultima residenza dello scomparso.

In secondo luogo, occorrerà determinare la data nella quale si presume avvenuta la morte del lavoratore e quindi verificata la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro.

Per le ragioni dette, occorre qui adottare una norma semplice e sicura la quale eviti il danno che può derivare dalla adozione pura e semplice della data che figura nel documento relativo alla scomparsa; e poichè l'articolo 60, n. 1, del Codice civile stabilisce in due anni dall'entrata in vigore del Trattato di pace il termine scorso il quale può adirsi il Tribunale per la dichiarazione di morte presunta, pare opportuno – anche per ragioni di armonia legislativa – oltrechè di giustizia – adottare questo termine come data uniforme cui dovranno essere rapportate tutte le liquidazioni delle indennità spettanti ai superstiti degli scomparsi in guerra o per cause connesse con la guerra.

Poichè il Trattato di pace è entrato in vigore il 16 settembre 1947 (articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1439) ne risulta che la data di cui sopra sarà il 16 settembre 1949.

Non si pensa che i datori di lavoro troveranno onerosa questa disposizione con la quale ai superstiti di coloro che hanno prestato la loro attività presso le loro aziende, e sono scomparsi per causa di guerra, sarà garantita una indennità che non rappresenti una meschina elemosina o una vera e propria irrisione. Infine, ragioni di giustizia evidente imporranno di adottare altra norma secondo la quale i superstiti dei lavoratori contemplati dal provvedimento i quali, prima dell'entrata in vigore dello stesso, abbiano percepito una indennità inferiore a quella che sarebbe loro spettata partendo dalla data del 16 settembre 1949 di cessazione presunta del rapporto di impiego o di lavoro, avranno diritto a percepire la differenza, purchè esercitino il loro diritto entro un breve termine.

Per le suddette ragioni, si raccomandano all'accoglimento del Senato gli articoli di legge che qui si propongono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli aventi diritto dei lavoratori (impiegati od operai) dipendenti dello Stato, da Enti pubblici o da privati cittadini e società i quali siano scomparsi per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra, ed a cui spetti per il relativo stato giuridico – una liquidazione una tantum, potranno ottenere la liquidazione stabilita per la morte del loro congiunto mediante la semplice esibizione, in luogo e vece del certificato di morte, del certificato o verbale della competente Autorità civile o militare che attesti la scomparsa del lavoratore, nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 2.

Qualora non esista verbale od altro documento della Autorità civile o militare che attesti la scomparsa del lavoratore per le cause di cui sopra, il sindaco del Comune nel quale lo scomparso ha avuto l'ultima residenza nota redigerà – su richiesta degli aventi diritto dello scomparso od anche del datore di lavoro del medesimo – ed assunte tutte le informazioni del caso, un verbale di irreperibilità il quale avrà lo stesso valore dei documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il rapporto di impiego o di lavoro fra lo scomparso ed il suo datore si considererà cessato per causa di morte del lavoratore col giorno 16 settembre 1949 a tutti gli effetti contrattuali e di legge.

Art. 4.

Gli aventi diritto, a termini di legge e di contratto, del lavoratore scomparso i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la liquidazione di indennità inferiore a quella che loro sarebbe spettata calcolando come avvenuta il giorno 16 settembre 1949 la morte del lavoratore scomparso, avranno diritto a percepire la differenza fra il riscosso ed il percipiendo purchè esercitino la relativa azione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Tutti gli atti ed i documenti inerenti alla esecuzione della presente legge sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro; e le indennità che verranno riscosse, al titolo su indicato, dai superstiti dello scomparso saranno esenti, senza alcun limite, dall'imposta di ricchezza mobile, dalla complementare e da qualsiasi altra imposta o tassa presente o futura.

Il Presidente della Camera dei deputati Gronchi.